

Subemendamento

All'emendamento, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso 1, ultimo periodo, le parole “, senza possibilità di compensazione” sono soppresse;
- b) al comma 1, capoverso 5, dopo le parole “comma 3” inserire le seguenti: “uno”;
- c) al comma 2, dopo le parole: “si applicano” inserire le seguenti: “ai contratti stipulati”.

Relazione illustrativa

Il subemendamento interviene sulla nuova disciplina delle ritenute e compensazioni fiscali in appalti e subappalti, al fine risolvere delle criticità relative alle relative modalità operative.

In particolare, il subemendamento:

- riconosce il diritto all'impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria di utilizzare in compensazione i crediti fiscali per il pagamento delle ritenute, che l'emendamento del Governo invece preclude in via automatica e, quindi, a prescindere da qualsiasi verifica sull'esistenza di eventuali irregolarità;
- specifica che le condizioni di esclusione dall'applicazione della nuova disciplina, previste dal comma 5 dell'emendamento, debbano essere considerate alternative;
- specifica che, nel rispetto dello Statuto del contribuente e coerentemente con la Relazione illustrativa, la nuova disciplina è applicabile ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020, concedendo alle imprese un congruo tempo per l'adeguamento alla nuova disciplina.

Subemendamento

All'emendamento, il capoverso 4 del comma 1 è soppresso.

Relazione illustrativa

Il subemendamento elimina la responsabilità solidale del committente nel pagamento delle sanzioni fiscali per irregolarità commesse dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie negli obblighi di versamento delle ritenute fiscali sui loro dipendenti. Tale forma di responsabilità, già prevista dal DL n. 23/2006 (art. 35, co. 28), è stata abrogata dal D.lgs. n. 175/2014 (art. 28) proprio al fine di semplificare e razionalizzare gli obblighi tributari in capo alle imprese committenti.